SENTENZA N. 48/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 74688** del registro di segreteria proposto da **(omissis)**, con l'avv. Mariantonietta Calligaro, contro l'INPS e il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente, Luogotenente C.S. dell'Arma dei CC, collocato in congedo per età a decorrere dal 18 marzo 2024, premesso di aver prestato servizio in numerose missioni militari sotto l'egida dell'ONU, in zone dichiarate "d'intervento" dall'ONU, come tali classificate dal Ministero della Difesa, e, precisamente: in Bosnia, dal 3 agosto 1998 al 5 agosto 1999; nel Kosovo, presso il Reggimento MSU KFOR, dal 12/7/2000 al 16/6/2001; nella missione Antica Babilonia, dal 12/6/2003 al 21/10/2003; nella MSU IRAQ, dal 16/3/2005 al 29/7/2005; a Sarajevo, dal 7/9/2006 al 3/4/2007, in Afghanistan, dall'8/6/2010 al 2/3/2011; nella MSU KFOR PRISTINA, dal 10/12/2014 al 22/9/2015; nella MSU KFOR PRISTINA dal 16/8/2018 al 30/4/2019; premesso altresì che i siti, in cui tali missioni si erano svolte, erano stati tutti dichiarati "zone di intervento" nell'ambito delle relative risoluzioni ONU e classificate come tali con Determinazioni del Ministero della Difesa (tra cui la Determina ministeriale del 18/12/2005); tanto premesso, chiedeva a questa Corte l'attribuzione dei benefici combattentistici, ai sensi della legge 1746/1962, dell'art. 3 della

legge n. 390/1950 e dell'art. 18 del T.U. 1092/1973.

Non si costituiva il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri per il Ministero della Difesa.

Si costituiva l'INPS ed eccepiva, in via preliminare di merito la prescrizione quinquennale; nel merito, evidenziava di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico per gli anni 2002, 2003 e 2005, sulla rata di ottobre 2025, giusta aggiornamento della posizione assicurativa del ricorrente da parte del datore di lavoro Arma dei Carabinieri; che, in difetto di determinazioni in tal senso da parte del datore di lavoro, esso Istituto non poteva procedere all'applicazione degli ulteriori benefici richiesti; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo ed il contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va quindi accolto.

L'art. 1 della l. n. 1746/1962 stabilisce che "*al personale militare che per conto dell'ONU abbia prestato o presti servizio in zone di intervento, sono estesi i benefici delle norme in favore dei combattenti*".

La norma è di carattere generale e non contiene alcuna specifica limitazione, né ai benefici di natura stipendiale, né alle "campagne di guerra" dichiarate dal Capo dello Stato.

L'art. 3 della legge n. 390/1950 dispone che "*per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all'articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo*".

L'art. 18 del DPR 1092/1973 dispone invece che "*il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti*".

Come statuito dalla giurisprudenza contabile maggioritaria, *"è del tutto evidente che*

l'estensione dei benefici combattentistici ai militari delle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge 1746/1962, per la quale il servizio prestato dal militare in zone di intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, ai fini pensionistici, al servizio di guerra" (Sez. IV, n. 80554/1992; Sez. I Centr., n. 845/2013; Sez. Piemonte, n. 234/2009; Sez. Campania, n. 915/2022).

Pertanto, i benefici previsti dalle *"norme in favore dei combattenti"*, di cui alla citata legge 1746 del 1962, sono da individuarsi nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dall'art. 3 della legge 390 del 1950 e dall'art. 18 del T.U. 1092/1973.

A tale riguardo, va rilevato che la legge del 1962 fa riferimento ai benefici combattentistici *tout court*, da riconoscersi ai militari che abbiano prestato servizio in zone di intervento ONU, sicché non v'è motivo di limitarli solo a quelli di natura stipendiale, laddove le norme di riferimento, che disciplinano la materia, prevedono anche i benefici pensionistici.

Né ha fondamento la tesi secondo cui i detti benefici sarebbero preclusi al personale non in possesso di qualifica dirigenziale, atteso che nessuna limitazione di tal fatta è contenuta nella legge del 1962 (in tal senso, Sez. I Centrale, n. 518/2017).

Il suddetto orientamento, pure sostenuto dal Ministero della Difesa, si pone invero in netto contrasto con il tenore letterale della norma dell'articolo unico della legge del 1962, che non prevede alcuna distinzione tra personale dirigenziale e non, sicché, diversamente argomentando, si introdurrebbe una disparità di trattamento, in violazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui all'art. 3 della Costituzione.

Non appare in questa sede condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2016, secondo cui la norma di cui alla legge 1746/1962 si applicherebbe a situazioni diverse da quelle dell'impiego dei militari in missioni ONU, posto che la *ratio* della norma è quella di equiparare il servizio svolto per conto dell'ONU in zone d'intervento a quello prestato dai combattenti, essendone pari l'impegno richiesto al militare ed i rischi legati alla

situazione, che, sostanzialmente, è analoga a quella di guerra (si pensi alla missioni in Iraq, in Afghanistan o nel Kosovo, da cui sono derivati elevati costi in termini di perdite umane o di pregiudizio alla incolumità personale e alla salute dei partecipanti).

Del resto, non può revocarsi in dubbio che, sebbene si tratti di "missioni ONU di pace", l'attività nelle zone di intervento è espletata secondo le modalità dell'attività di guerra.

Peraltro, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 23016 del 2004, hanno stabilito che hanno efficacia *erga omnes* le sole sentenze dichiarative di illegittimità incostituzionale, laddove, in caso di sentenze interpretative di rigetto, il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge, a norma dell'art. 101, comma 2 Cost., purché ne dia una lettura costituzionalmente orientata.

Quanto alla fattispecie oggetto dell'odierno esame, dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente, nel corso della propria carriera di militare, tra il 1998 ed il 2019, ha prestato servizio in numerose zone dichiarate "*di intervento"* nell'ambito delle relative risoluzioni ONU, per svariati e non brevi periodi (dai nove mesi a un anno).

Con determine ministeriali, tra le quali la determina del 18/12/2015, tali siti sono stati classificati "zona di intervento" ai fini dell'ottenimento dei benefici combattentistici.

Trova quindi applicazione nel caso di specie la sopracitata normativa.

Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il servizio prestato per conto dell'ONU in zone di intervento va assimilato al servizio di guerra, con conseguente applicabilità dei benefici di legge in favore dei combattenti.

Va quindi dichiarato il diritto del ricorrente all'applicazione dei benefici combattentistici, relativamente agli anni in cui ha partecipato alle missioni, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo e tenuto conto di quanto già riconosciutogli per gli anni 2002, 2003 e 2005.

Essendo stato il ricorrente collocato in congedo nel 2024 e risalendo l'atto interruttivo al 2025,

non è maturata alcuna prescrizione.

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire, in sede di determinazione del trattamento pensionistico, dei benefici combattentistici, dalla data di collocamento in congedo e tenuto conto di quanto già riconosciuto, nei sensi di cui in motivazione;

compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 27/2/2026, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dott.ssa Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
04.03.2026

IL DIRETTORE DELLE SEGRETERIA
Maurizio LANZILLI